



PROVINCIA DI COSENZA

Ambiente e Demanio

Determinazione Dirigenziale

N° 2019000310 del 12/03/2019

Adozione

Delegato del Dirigente del Settore:
Rosarino Intriери

Istruttoria

Ufficio: **Tutela delle acque
dall'inquinamento - Disciplina degli
scarichi - Enti pubblici**
Resp. Istruttoria: **Lorella Pezzi**

Oggetto

**AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA allo scarico nel Vallone Friddizzi delle acque reflue urbane trattate mediante l'impianto di depurazione comunale ubicato in località Cappuccini del Comune di Dipignano (CS).
D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. n. 10/97.**

II DIRIGENTE

Premesso:

Che, ai sensi dell'art.124 comma 1 del Decreto Legislativo n°152/2006 e ss. mm. ii, tutti gli scarichi devono essere autorizzati;

Che, ai sensi dell'art. 62 comma 1 e dell'art. 124 comma 7 del succitato Decreto Legislativo spetta alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi;

CONSIDERATO CHE

- il Comune di Dipignano (CS) nella persona del Sindaco pro tempore, Sig. Giuseppe Nicoletti nato il 18/04/1942 a Cosenza, ha inoltrato a questo Settore, istanza prot.5782 dell'11/10/2018 assunta agli atti di questo Settore con prot. 46446 del 18/10/2018, tendente ad ottenere l'autorizzazione provvisoria allo scarico nel Vallone Friddizzi delle acque reflue urbane trattate mediante l'impianto di depurazione ubicato in località Cappuccini del Comune di Dipignano (CS).

- questo Settore con nota prot. 50039 del 9/11/2018 ha richiesto al Sindaco del Comune di Dipignano documentazione integrativa per il rilascio del provvedimento richiesto, trasmessa via PEC dal medesimo Comune e assunta agli atti il 16/11/2018 con prot. 50940;

PRESO ATTO CHE

- dall'esame della documentazione agli atti e dalle risultanze della relazione di sopralluogo del 7/2/2019, effettuato da tecnico di questo Settore, si evince la sussistenza delle condizioni tecniche ed amministrative per concludere positivamente il relativo procedimento e procedere al rilascio del provvedimento di autorizzazione provvisoria richiesto.

TUTTO CIO' PREMESSO

Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;

Vista, la documentazione allegata agli atti;

Vista, la relazione di sopralluogo effettuata dai tecnici del Settore Ambiente;

Vista la Delibera 04/02/77 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la L. R. del 3 ottobre 1997, n. 10;

Visto il Decreto Legislativo n. 152/06 e ss. mm. ii;

Vista la legge 241/90 e ss.mm.ii.

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 615 del 14.05.98;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;

Visto il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento sui Controlli Interni;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. R.G. 18000121 del 30.01.2018

Visto la disposizione presidenziale n°20 del 23/01/2018;

Visto, il decreto del Presidente n. 18 del 07.11.2018 di conferimento delle funzioni dirigenziali;

Vista la determinazione RG 18001832 del 9/11/2018.

Vista la determinazione RG 2019000043 del 17/01/2019

Reso sul presente atto:

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n°267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni della Provincia di Cosenza;

- ritenuto pertanto e da quanto precede di provvedere in merito.

DETERMINA

1) di autorizzare in via provvisoria, ai sensi del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii e della L.R. n. 10/97 ss.mm.ii., lo scarico nel Vallone Friddizzi delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione ubicato in località Cappuccini del Comune di Dipignano (CS), a servizio di un numero di abitanti equivalenti pari a 250, nel punto di scarico di cui alla planimetria in atti,

avente coordinate Nord 4344307,012 Est 2627401,222, indicando quale titolare della presente autorizzazione il Sig. Giuseppe Nicoletti nato il 18/04/1942 a Cosenza, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Dipignano (CS);

2) il titolare della presente autorizzazione è tenuto all'osservanza, sotto le comminatorie di legge, delle seguenti

PRESCRIZIONI

- 1.** Si impone il termine di 45 (*quarantacinque*) giorni necessario per la messa a regime dell'impianto di depurazione, per il progressivo allineamento ai limiti previsti dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che dovranno essere rispettati comunque entro il termine di cui sopra e, a tal proposito, dovranno essere trasmessi a questo Ente, a cura del titolare dello scarico, i risultati delle analisi chimico-fisico-batteriologiche effettuate con cadenza quindicinale (ogni 15 giorni) a decorrere dalla data di apertura dello scarico che dovrà essere comunicata preventivamente a questo Settore;
- 2.** Venga trasmessa a questo Ente, contestualmente alla comunicazione dell'apertura dello scarico, copia della richiesta di analisi chimico-fisico-batteriologiche inviata all'ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza, comprensiva della ricevuta di attestazione di avvenuto versamento;
- 3.** Entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di apertura dello scarico dovranno pervenire a questo Ente i risultati delle analisi chimico-fisico-batteriologiche effettuate dall'ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza, per verificare il rispetto dei limiti imposti dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.. e consentire a questo Ente il rilascio dell'autorizzazione definitiva;
- 4.** Venga mantenuto accessibile per il campionamento ed il controllo un pozzetto di prelievo posto subito a monte del punto di immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore;
- 5.** Lo scarico non raggiunga i limiti di accettabilità previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
- 6.** Siano ottemperati da parte del titolare dello scarico tutti gli obblighi di legge previsti per l'occupazione del suolo demaniale e per l'eventuale sicurezza alla navigazione, per nulla osta, visti, assensi, autorizzazioni e quant'altro di competenza di soggetti pubblici e privati comunque interessati al corpo idrico ricettore o ad altro recapito finale dello scarico;
- 7.** Il gestore dell'impianto di depurazione tenga il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento; tali quaderni dovranno essere conservati per un periodo di 5 (*cinque*) anni dalla data dell'ultima annotazione e dovranno essere esibiti a richiesta dell'Ente Provincia di Cosenza e delle strutture tecniche di controllo (ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza), unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e rifiuti liquidi;
- 8.** Le interruzioni, anche parziali, per manutenzione programmata siano comunicate preventivamente alla Provincia di Cosenza;
- 9.** Le interruzioni, anche parziali, riconducibili a guasti o ad assenza di energia elettrica per le quali si ipotizzano disfunzioni o malfunzionamenti degli impianti, siano immediatamente comunicate alla Provincia e, nelle more della corretta ripresa delle attività, siano attuati gli interventi correttivi;
- 10.** Il titolare dello scarico è tenuto all'esecuzione di quanto richiesto dalla Provincia di Cosenza in relazione allo svolgimento delle sue funzioni;
- 11.** Qualsiasi modifica da apportare allo scarico ed al suo processo di formazione sia preventivamente comunicata alla Provincia, per i provvedimenti di competenza;
- 12.** Se l'insediamento è soggetto a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazione, ovvero se l'attività è trasferita in altro luogo, sia richiesta una nuova autorizzazione allo scarico;
- 13.** Lo scarico potrà essere mantenuto, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione e nel rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia di scarichi, fino all'adozione di un eventuale nuovo provvedimento;
- 14.** Il titolare dell'insediamento è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che le

acque dilavanti le superfici scoperte dello stesso insediamento producano danni ai corpi idrici;

15. Venga mantenuto, a valle dell'impianto di depurazione, un apposito sistema di reintegro delle acque reflue nel processo depurativo, tale da evitare lo scarico in caso di anomalie funzionali dell'impianto stesso ovvero consentire il progressivo allineamento ai limiti previsti dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii., sia in fase di avviamento dell'impianto, sia per periodi nei quali l'impianto non possa garantire il rispetto dei limiti previsti nel succitato allegato;

16. Si impone il limite non superiore a 5000 UFC/100ml relativamente al parametro di Escherichia Coli;

17. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel nulla-osta idraulico rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 98 del R.D. n. 523/1904, dalla Regione Calabria - Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e mobilità prot. n°406503 del 30/11/2018

18. La presente autorizzazione avrà validità 45 giorni a decorrere dalla data di apertura dello scarico e dovrà essere conservata in copia presso l'impianto, unitamente alla documentazione tecnica, agli schemi impiantistici ed alle planimetrie presentate a corredo dell'istanza e messa a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza.

19. Eventuali dichiarazioni mendaci o difformità presenti nella documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di cui alla premessa del presente provvedimento, implicano la responsabilità anche penale dei progettisti, ed inficiano la validità della presente Autorizzazione.

20. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Determinazione Dirigenziale si rimanda a quanto disposto dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di Tutela delle acque dall'inquinamento.

21. Il soggetto produttore dei fanghi di depurazione e degli altri rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, così come definito dall'art. 183 comma 1 lett. f) del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss. mm. ed ii., è tenuto al rispetto di quanto riportato nell'art. 190 e di tutto quanto previsto dalla Parte Quarta del medesimo Decreto.

SI RISERVA

di adottare ogni provvedimento amministrativo per la mancata osservanza delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento o in violazione delle vigenti disposizioni di legge.

Sono fatti salvi specifici e motivati intenti restrittivi o integrativi da parte delle Autorità Sanitarie competenti per quanto concerne gli usi dell'acqua, la miticoltura, la balneazione e la protezione della salute pubblica, con separati provvedimenti.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n°241/90 e ss. mm. ed ii., avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge al Tribunale Amministrativo Regione Calabria o con ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o entro 120 giorni dalla sua notifica.

L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente e Demanio della Provincia di Cosenza con sede in Piazza XV Marzo – 87100 Cosenza.

La presente Autorizzazione verrà inserita nel Registro delle Determinazioni del Settore Ambiente e Demanio della Provincia di Cosenza.

La presente Determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio online del sito istituzionale della Provincia di Cosenza.

La presente Determinazione verrà inviata in originale al Sindaco pro tempore del Comune di Dipignano e, contestualmente, ne sarà trasmessa copia a: ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza; ASP di Cosenza U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Cosenza; REGIONE CALABRIA Dipartimento Ambiente e Territorio; REGIONE CALABRIA Dipartimento Lavori Pubblici, UOT Funzioni Territoriali - Demanio idrico.

Cosenza, 12/03/2019

**Il Delegato del Dirigente
Ing. Rosarino Intrieri**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.